

**STUDIO LEGALE  
IACOVINO & ASSOCIATI**

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

VIA E. BERLINGUER N. 1  
RESISTENZA  
CAMPOBASSO 86100  
TEL. 0874/69016 FAX 0874/64416

VIA LIMA N. 20 INT.1  
ROMA 00197  
TEL./FAX. 06/97881020

VIA MARTIRI DELLA  
TERMOLI (CB) 86039  
TEL./FAX 0875/703440

**ALLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA**

**In persona del suo legale rapp.te p.t.**

**Viale Mazzini 14**

**00195 Roma**

**AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI E AI SINGOLI CONSIGLIERI**

**Viale Mazzini n.14**

**00195 Roma**

**AL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI**

**Viale Mazzini n.14**

**00195 Roma**

**AL COLLEGIO SINDACALE E AI SINGOLI SINDACI**

**Viale Mazzini n.14**

**00195 Roma**

**ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA RAI**

**Palazzo S. Macuto (II piano) Via del Seminario**

**00187 Roma**

\*\*\*

**ATTO DI SIGNIFICAZIONE  
DIFFIDA E MESSA IN MORA**

Lo **S.N.A.TE.R** Sindacato Nazionale Autonomo delle Telecomunicazioni e Radiotelevisioni, con sede in Roma in via Dardanelli n.13 -00195 in persona del sul legale rappresentante pro tempore il Segretario Claudio Baldasseroni e del Segretario Nazionale del settore Radiotelevisione Piero Pellegrino, questi anche personalmente e quali utenti del servizio pubblico radiotelevisivo, assistiti ai fini del presente atto dall'avv. Vincenzo Iacovino presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma alla via Lima n.20 - PEC [vincenzo.iacovino@legalmail.it](mailto:vincenzo.iacovino@legalmail.it)

**PREMESSO CHE**

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 177/2005 –Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici - il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria.

Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, garantisce tra l'altro: l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in

ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano (T.U. art.45 comma 2 lett.p) ;

Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse (T.U. art 45 comma 3)

Ai sensi dell'art.47 del citato T.U. al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati..

Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica

Ai sensi dell'art.49 del T.U. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa che salvo quanto diversamente previsto dal presente testo unico è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione

Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.(art.49 comma 3°)

Le disposizioni contenute nel citato testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

#### **CONSIDERATO CHE**

Ai sensi dell'art.1 del contratto nazionale di servizio stipulato in data 16 febbraio 2010 tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2012, la missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 e successive modifiche, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del 1993, la Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Tale missione è disciplinata alla normativa nazionale legislativa e regolamentare in conformità ai predetti principi. In particolare gli obblighi di servizio pubblico risultano definiti per il triennio 2010-2012 dall'insieme di tali fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, dal Testo Unico e dal presente contratto, in coerenza

con le Linee guida, emanate d'intesa con il Ministero, dall'Autorità con delibera 614/09/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2009.

La missione di servizio pubblico, più in particolare, consiste nel garantire all'universalità dell'utenza un'ampia gamma di programmazione e un'offerta di trasmissioni equilibrate e varie, di tutti i generi, al fine di soddisfare le esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e di assicurare qualità dell'informazione, pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica

Ai sensi dell'art. 2 del contratto di servizio la concessionaria è tenuta a realizzare un'offerta complessiva di qualità, rispettosa dell'identità, dei valori e degli ideali diffusi nel Paese, della sensibilità dei telespettatori e della tutela dei minori, rispettosa della figura femminile e della dignità umana, culturale e professionale della donna, caratterizzata da una ampia gamma di contenuti e da una efficienza produttiva, in grado di originare presso i cittadini una percezione positiva del servizio pubblico in relazione al costo sostenuto attraverso il canone di abbonamento nonché sotto il profilo dell'adeguatezza dei contenuti della programmazione rispetto alla specificità della missione che è chiamata a svolgere.

La società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio pubblico concesso di società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.,

Le linee guida dell'Autorità di cui alla delibera 614/09 sanciscono tra l'altro quanto segue:

- *La qualità dell'offerta radiotelevisiva costituisce un fine strategico e un tratto distintivo della missione del servizio pubblico, affinché i cittadini possano percepire la corrispondenza tra il pagamento del canone di abbonamento e la programmazione diffusa dall'azienda incaricata del servizio pubblico radiotelevisivo. Per conseguire l'obiettivo di un innalzamento degli standard qualitativi delle trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo la RAI dovrà assicurare un'offerta complessiva **gratuita** che sia in grado di rivolgersi alla società nel suo insieme, tenendo conto anche delle differenze anagrafiche, culturali, sociali, regionali ed etniche della popolazione, che rispetti i diritti e la dignità delle persone, la coesione sociale, l'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore e la sensibilità del pubblico, che promuova la cultura e valorizzi il patrimonio artistico e ambientale a livello (Cfr. punto 25).*
- *L'implementazione di un sistema di valutazione della qualità dell'offerta deve impegnare la Rai in maniera adeguata ed effettiva, anche sotto il profilo di un corrispondente finanziamento mediante l'utilizzazione di parte delle risorse derivanti dal canone di abbonamento, sia in considerazione dell'influenza del servizio pubblico radiotelevisivo sugli stili di vita e sui modelli relazionali e culturali della società, sia per rispettare pienamente l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005, secondo il quale la verifica dell'effettiva prestazione del servizio pubblico deve poter tenere conto "dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto (Cfr. punto 30)*
- *Al fine di rendere verificabile l'offerta di servizio pubblico il contratto di servizio dovrà chiaramente definire le classi dei programmi televisivi e radiofonici finanziati dal canone, nonché i relativi tempi minimi da attribuire a ciascun genere di servizio pubblico (Cfr. punto 33)*
- *La definizione del nuovo mandato di servizio pubblico deve riflettere lo sviluppo e la diversificazione dell'era digitale, continuando a mantenere le caratteristiche di servizio universale ed estendendo il più possibile alla popolazione i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e di informazione. Il servizio pubblico ha l'obbligo di farsi promotore dei benefici prodotti dalle tecnologie emergenti, accelerando attraverso la comunicazione l'educazione informatica necessaria per la loro fruizione. In tale ambito la Rai dovrà*

dotarsi tempestivamente delle tecnologie occorrenti attraverso l'utilizzazione di parte delle risorse derivanti dal canone di abbonamento e assolvere ai compiti di seguito elencati (Cfr. punto 37).

#### **RILEVATO CHE**

Ai sensi dell'art. 26 del contratto di servizio per la determinazione dell'ammontare del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi della commissione paritetica, che provvederà a definire elementi di analisi in merito al rapporto anche prospettico tra i contenuti della missione di servizio pubblico, il loro adempimento da parte della concessionaria ed il relativo finanziamento.

Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria, corrispondenti al costo di fornitura del servizio pubblico risultante dalla contabilità separata, saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.

#### **CONSIDERATO CHE**

Il d.l. 24 aprile 2014 n.66 (come convertito con l.23 giugno 2014 n.89), in tema di misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale all'art.21, sotto la rubrica disposizioni concernenti Rai spa stabilisce che:

*"1. All'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente: "p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)"»;*

*b) il comma 3 e' soppresso.*

*b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.*

*3-ter. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina e' data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano"»;*

*2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.*

*3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società può procedere alla cessione sul*

*mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way, garantendo la continuità del servizio erogato. Le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.*

*4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni.*

#### **RILEVATO CHE**

Consiglio di Amministrazione della Rai nella seduta del 4 settembre 2014

- Richiamata la delibera consiliare del 29/4/2014 con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24.4.2014 ed in particolare dell'art.21 "disposizioni concernenti RAI Spa, convertito in legge 23.6.2014 n.89, è stato dato mandato al D.G. di avviare l'iter procedurale propedeutico alla cessione di una quota di minoranza di RAI WAY secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento;
- Tenuto conto degli impatti che la normativa sopra richiamata comporta sulla situazione economica-patrimoniale della Rai
- Richiamata la delibera consiliare del 31.7.2014 relativa al prospetto di pre-filing di Rai Way;
- Ascoltata la relazione del D.G. in merito alle principali caratteristiche dell'offerta di vendita di azioni di Rai Way;
- Esaminata la documentazione presentata dal D.G. (prot.SCLA/LC/2888);
- Tenuto conto degli esiti del dibattito consiliare;
- Su proposta del D.G.

Ha deliberato

- Di autorizzare la vendita di una quota di minoranza del pacchetto azionario detenuto da Rai Way spa tra un minimo del 25% ad un massimo del 49% del capitale sociale di Rai Way spa attraverso il ricorso a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia e/o investitori istituzionali italiani e internazionali
- Di conferire disgiuntamente al Presidente e al D.G., con facoltà di subdelega o nomina di procuratori speciali per atti o categorie di atti, ogni necessario potere al fine di determinare le modalità, i termini e le condizioni dell'Offerta Globale

Subordinando l'efficacia della delibera alla emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione della Rai alla alienazione delle azioni di Rai Way

#### **RILEVATO INFINE CHE**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri il 2 settembre 2014 ha emanato il decreto con il quale ha disposto le modalità di alienazione di quote di partecipazione detenute da Rai Way

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato con il presente atto si

#### **SIGNIFICA**

#### **IN MERITO**

#### **AL MANCATO VERSAMENTO DELL'INTERA QUOTA DEL CANONE**

#### **La lesione del principio dell'indipendenza economica della RAI**

La Costituzione Italiana garantisce l'indipendenza della RAI rispetto al potere esecutivo e all'indirizzo politico della maggioranza di governo (Corte Costituzionale nn.225 e 226 del 1974 preceduta dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europee del 30.4.1974 e accompagnate dalla legge di riforma del sistema radiotelevisivo n.103 del 1975). La stessa giurisprudenza costituzionale, nel riconoscere il ruolo delle emittenti private ha definito "servizio pubblico essenziale" la televisione di stato (Sentenza n.59 del 1975). Le ragioni di tale definizione derivano dalla funzione del servizio pubblico e pertanto nella sua capacità di

*“assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel paese, nonché di curare la specifica funzione di promozione culturale ad essa affidata e l’apertura dei programmi alle più significative realtà culturali”* (Corte Cost. n.284 del 2002). Alla stregua dei suesposti principi si può certamente affermare che le norme costituzionali che garantiscono l’indipendenza della RAI sono l’art. 21 (diritto all’informazione) e l’art.9 (diritto alla cultura). E’ evidente che l’indipendenza della Rai si avrà solo qualora le verrà garantita l’autonomia finanziaria che precede quella organizzativa e gestionale. Pertanto l’obbligo costituzionale di garantire l’indipendenza della Rai dal potere esecutivo si concretizza dal momento in cui viene garantita l’autonomia, le regolarità e la certezza dei finanziamenti (Corte Cost. n.826 del 1998). Una risoluzione del Parlamento Europeo del 19.9.1996 invita gli Stati *“a garantire finanziamenti coerenti, stabili e realistici a favore delle emittenti del servizio pubblico radiotelevisivo”* assicurando *“l’indipendenza dei canali del servizio pubblico radiotelevisivo da qualsiasi interferenza politica o economica”*. Il Trattato di Amsterdam del 1997 autorizza gli stati membri a finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo per garantirne la specifica *“missione”*. Il Consiglio d’Europa con raccomandazione n.9 del 28.5.2003 reclama risorse sufficienti per soddisfare i compiti delle radiotelevisioni pubbliche. Lo stato italiano garantisce l’indipendenza e l’autonomia economica del servizio pubblico radiotelevisivo tramite il canone (art. 47 del T.U. finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo).

#### **Intangibilità del canone “imposta di scopo”**

Il canone radiotelevisivo è in sostanza un’*imposta di scopo*. E’ un prelievo fiscale destinato per legge a soddisfare specifici obiettivi di interesse pubblico. Con riferimento al canone radiotelevisivo, l’obiettivo consiste nel dare certezza del finanziamento all’emittente garantendo così il relativo servizio pubblico. Per l’effetto il gettito del canone radiotelevisivo è assolutamente indisponibile per fini diversi sia per il governo che per la stessa Rai. A riprova l’art.7 comma 5 del D.Lgs 31.7.2005 n.177, T.U che disciplina la materia in virtù del quale: *“il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa”* con la precisazione che *“sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore”*. L’art. 47 comma 3 sancisce che *“Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l’ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all’articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l’autonomia economica”*. L’art.47 comma 4 precisa *“È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo”*. Peraltro l’art.27 comma 8 della legge 488 del 1999 così recita: *“il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all’Accademia di santa cecilia”*

Ed invero l’ammontare del canone viene determinato anno per anno all’esito di una procedura concertativa fra il Ministero e la Rai dopo aver vagliato il fabbisogno con riferimento all’anno

successivo e comunque nella misura tale da garantire un'autonomia economica dell'emittente. Il gettito fiscale affluisce al bilancio dello Sato (capitolo di entrata 1216) che lo riversa pressoché interamente alla Rai spa (capitolo di uscita 3836).

Distogliere le somme impegnate per il finanziamento dell'emittente pubblica significa limitare il servizio pubblico distogliendolo dai propri obblighi costituzionali. La Corte Costituzionale con sentenza n.255 del 2010 ha annullato la legge regionale del Piemonte che pretendeva di utilizzare una quota di abbonamento radiotelevisivo corrisposto dai cittadini piemontesi. La Corte ha sottolineato che *“il gettito di detto tributo erariale è destinato alla copertura dei costi del servizio pubblico generale radiotelevisivo con ciò escludendo qualsiasi possibilità di intese con la regione sulla destinazione del gettito del medesimo tributo”* Stesso principio vale rispetto al prelievo forzoso fatto con il D.L. 24.4.2014 n.66 convertito in legge n89 del 23.6.2014 che potrà essere sostenuto dalla Rai in un giudizio volto alla richiesta al Ministero del pagamento dell'intero gettito fiscale di scopo. Pretesa che doveva e potrà senz'altro essere fatta valere innanzi alle competenti autorità giudiziarie sollevando incidentalmente i diversi profili di illegittimità costituzionale della norma citata. Ricordando che il consiglio oltre che ad essere organo amministrativo svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo (Cfr.art. 49 T.U.).

In conclusione il gettito fiscale derivante dal canone radiotelevisivo o viene destinato allo scopo normativamente previsto o va restituito agli utenti che hanno subito il prelievo fiscale.

#### **IN MERITO**

##### **AL PROCESSO DI QUOTAZIONE DI RAI WAY**

Risulta documentale che il consiglio di amministrazione della Rai, anziché agire in giudizio per ottenere il riversamento dal Ministero dello sviluppo economico delle somme indebitamente ridotte con l'art. 21 comma 4 del D.L. 66/2014, tutelando così i superiori interessi della Rai, ha preferito, con delibera del 29 aprile 2014, dare mandato al D.G. di avviare l'iter procedurale propedeutico alla cessione di una quota di minoranza di Rai Way *“tenuto conto degli impatti che la normativa richiamata avrebbe comportato sulla situazione economico-patrimoniale della Rai”*. In altre parole il CdA pur avendo la possibilità di contrastare l'illegittima ingerenza dell'esecutivo nella gestione del canone ha preferito autorizzare la vendita di quote di minoranza di Rai Way. Società partecipata al 100% dalla Rai che ricopre un ruolo strategico nella conformazione complessiva della Rai: 2300 siti, 23 sedi, 600 dipendenti per un valore economico che Mediobanca stima intorno a 600 milioni di euro. Ma soprattutto Rai Way costituisce elemento essenziale per la garanzia delle prestazioni cui è tenuta la concessionaria del servizio pubblico. Ed infatti a norma dell'art. 45 del T.U. il servizio pubblico è demandato a una società per azioni attraverso la concessione, che a sua volta ha per oggetto sia la costruzione degli impianti, sia l'attività di diffusione dei programmi.

La Rai ha, pertanto, un credito certo nei confronti dello stato pari ad euro 150 milioni e si impone pertanto all'organo amministrativo e di controllo della concessionaria di agire a tutela del credito della concessionaria e del servizio pubblico che è chiamato a svolgere.

Per tutti i motivi sopra esposti il Segretario Generale della SNATER Claudio Baldasseroni e il Segretario Nazionale Piero Pellegrino anche personalmente e nella spiegata loro qualità di utenti

#### **DIFFIDANO E METTONO IN MORA**

il Consiglio di Amministrazione e ogni singolo consigliere dell'organo amministrativo della Rai affinché provvedano a deliberare:

- a) L'attivazione di ogni opportuna procedura e azione legale volta a tutelare gli interessi della Rai ivi compreso il recupero del credito pari ad euro 150 milioni a titolo di canone

non riversato dal Ministero dello sviluppo economico in seguito all'approvazione del D.L. 24.4.2014 n.66 convertito in legge 23.6.2014 n.89. Il tutto anche previa eccezione dei diversi profili di incostituzionalità rilevati comunque rilevabili..

- b) La revoca della delibera del 4.9.2014 di autorizzazione della vendita di una quota di minoranza del pacchetto azionario detenuto da Rai in Rai Way spa disposta sul presupposto dell'impatto che la normativa sopra richiamata avrebbe comportato sulla situazione economico-patrimoniale della Rai e di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.

Il Collegio sindacale

Affinché adotti ogni opportuno provvedimento di rispettiva competenza

Il Direttore Generale

affinché si astenga dal dare ulteriore seguito al processo di quotazione di Rai Way deliberato dal CdA su sua proposta.

Si

### **INVITA**

La Commissione parlamentare di Vigilanza a voler disporre ogni opportuno atto di propria competenza ivi compreso l'audizione dei sindacalisti e utenti Claudio Baldasseroni e Piero Pellegrino che con la presente avanzano formalmente.

Si avanza formale

### **RICHIESTA DI ACCESSO**

tramite visione e copia dei seguenti atti:

- a) delibera del Consiglio di Amministrazione della Rai del 4 settembre 2014 citata in premessa e di tutti gli atti richiamati dalla delibera e allegati:
- delibera del CdA del 29 aprile 2014 con la quale è stato dato mandato al D.G. di avviare l'iter procedurale propedeutico alla cessione di quote di minoranza dei Rai Way;
  - delibera consiliare del 31 luglio 2014 relativa all'approvazione del prospetto di pre-filig di Rai Way;
  - la relazione del direttore generale in merito alle principali caratteristiche dell'offerta di vendita di azioni di Rai Way;
  - la documentazione presentata dal direttore generale prot. SCA/LC/2888;
  - verbali del dibattito consiliare;
  - proposta del direttore generale

Si preavverte che decorso inutilmente il termine di giorni 10 dal ricevimento della presente si adiranno le competenti autorità giudiziarie civili, penali e contabili.

Roma li 11 novembre 2014

Claudio Baldasseroni  
Segretario Generale e legale rapp.te p.t dello SNATER  
nonché in proprio e quale utente

Piero Pellegrino  
Segretario Nazionale  
Nonché in proprio e quale utente

Avv. Vincenzo Iacovino